

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

Doc. CCXXX  
n. 1

## RELAZIONE

SULL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI  
SALVAGUARDIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO  
AL NUMERO DEI LAVORATORI SALVAGUARDATI E  
ALLE RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE

(Aggiornata al 31 luglio 2015)

*(Articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147)*

**Presentata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali**

(POLETTI)

---

**Trasmessa alla Presidenza il 31 luglio 2015**

---

PAGINA BIANCA



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE  
Divisione III

**Art. 2, comma 5, legge 10 ottobre 2014, n. 147 – Relazione alle Camere, sulla base del monitoraggio effettuato dall'INPS, in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia dei requisiti di accesso alla pensione con i requisiti previgenti all'entrata in vigore della riforma pensionistica (art. 24 del d.l. 201/2011 – c.d. legge Fornero).**

-----

**1.** L'innalzamento repentino dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso ai trattamenti pensionistici operato dalla c.d. riforma Fornero del sistema pensionistico (art. 24 del d.l. 201/2011) ha reso necessario introdurre ex post **norme di salvaguardia** per talune tipologie di lavoratori in situazione di necessità, nei confronti dei quali l'elevazione dei predetti requisiti, unita all'eliminazione delle pensioni di anzianità caratterizzate dalle c.d. quote (somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva), avrebbe comportato il venir meno sia della retribuzione che della copertura pensionistica.

La misura di salvaguardia, consistente nell'applicazione dei previgenti requisiti (al 31/12/2011), ancorché maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012 (data di entrata in vigore della riforma delle pensioni) è stata finora riservata a ben tipizzate categorie di lavoratori, variamente delimitate nei diversi provvedimenti normativi (lavoratori in mobilità; lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà; proscrittori volontari; lavoratori pubblici esonerati dal servizio; lavoratori fruitori di congedi per disabilità grave; lavoratori cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo; lavoratori cessati in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro).

Si tratta, nella quasi totalità dei casi, di soggetti già espulsi dal mercato del lavoro prima della riforma pensionistica che, per effetto del citato innalzamento dei requisiti per il conseguimento della pensione (anzianità o vecchiaia), non raggiungono entro un limite ragionevole di tempo tale diritto.

Diversi da questi sono i lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione aziendale di durata pluriennale, per i quali la riforma ha rappresentato, sebbene ancora attivi, un ulteriore elemento di criticità, eliminando lo strumento principale finora utilizzato dalle aziende, ossia il collocamento in pensione di anzianità.

In questo senso, le sei operazioni di salvaguardia già effettuate hanno risposto ad una logica emergenziale, svolgendo un'importante funzione di "rete protettiva" nei confronti dei soggetti coinvolti nei programmati processi di fuoriuscita dei lavoratori dal mercato del lavoro.

Si rammenta, da questo punto di vista, che l'abolito canale di accesso alla pensione di anzianità con le c.d. "quote" (almeno 35 anni di contributi con 61 anni di età nel 2012 e 62 anni nel 2013) ha sempre rappresentato, nella sostanza, un canale alternativo a più traumatici operazioni di riduzione della manodopera (attualmente, per accedere al pensionamento anticipato sono necessari 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne).

2. Le operazioni di salvaguardia sono state disciplinate sino ad oggi così come indicate dalla seguente tabella.

	<b>NORMA DI LEGGE</b>	<b>DECRETO ATTUATIVO</b>	<b>N. SALVAGUARDATI</b>
<b>1ª salvaguardia</b>	art. 24, comma 14, del D.L. 201/2011;	decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012	<b>65.000</b>
<b>2ª salvaguardia</b>	art. 22 del D.L. 95/2012;	decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 ottobre 2012	55.000 ridotti a <b>35.000</b> dall'art. 1 della L. 147/2014
<b>3ª salvaguardia</b>	art. 1, commi 231 e ss., della L. 228/2012 (legge di Stabilità 2013);	decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2013	<b>16.130</b>  (comprensivi dell'ampliamento di 6.000 unità avvenuto con L. 147/2013)
<b>4ª salvaguardia</b>	art. 11 e 11-bis del D.L. 102/2013;	<i>(non previsto)</i>	9.000 ridotti a <b>5.000</b> dall'art. 1 della L. 147/2014
<b>5ª salvaguardia</b>	art. 1, commi 194 e ss,	decreto del Ministro del	<b>17.000</b>

	della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).	lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 14 febbraio 2014	
<b>6ª salvaguardia</b>	art. 2 della legge 147/2014.	(non previsto)	<b>32.100</b>
<b>TOTALE SALVAGUARDATI</b>			<b>170.230</b>

**3.** Di seguito sono descritte, nel dettaglio, le categorie di lavoratori individuate quali beneficiarie dei sei provvedimenti di salvaguardia finora attuati.

<b>LAVORATORI COLLOCATI IN MOBILITA'</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tale categoria è stata interessata dalla <u>1ª, 2ª, 3ª, 5ª e 6ª salvaguardia</u>, per un numero pari in totale a <u>58.110 soggetti</u>.</li> <li>➤ Per poter usufruire del beneficio i soggetti interessati devono vantare imprescindibili <u>requisiti legati</u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ al <b>rapporto di lavoro</b></li> <li>○ alla <b>maturazione dei requisiti pensionistici</b></li> </ul> </li> <li>➤ Per quanto riguarda i <b>primi</b>, il beneficiario deve trovarsi in una delle seguenti situazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ cessazione del rapporto di lavoro al 4/12/2011 (<u>1ª salvaguardia</u>);</li> <li>○ stipulazione di accordi governativi entro il 31/12/2011 ancorché non cessati (<u>2ª salvaguardia</u>);</li> <li>○ cessazione del rapporto di lavoro entro il 30/9/12 e collocazione in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31/12/2011 (<u>3ª salvaguardia</u>);</li> <li>○ collocazione in mobilità al 4/12/2011 e autorizzazione alla prosecuzione volontaria (<u>5ª salvaguardia</u>);</li> <li>○ collocazione in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi e non governativi, stipulati entro il 31/12/2011 e cessati dal rapporto di lavoro entro il 30/9/2012, e autorizzazione alla prosecuzione volontaria (<u>6ª salvaguardia</u>).</li> </ul> </li> </ul>

- Per quanto riguarda i **secondi**, ossia la maturazione dei requisiti pensionistici previgenti, il legislatore ha stabilito che questi debbano sussistere:
  - entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> salvaguardia)
  - o al massimo entro 6 mesi dalla fine di tale periodo (5<sup>a</sup> salvaguardia)
  - e, limitatamente ad alcune casistiche, la decorrenza del trattamento pensionistico deve avvenire entro dicembre 2014
  - entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, ovvero anche mediante il versamento dei contributi volontari entro 12 mesi dalla fine dello stesso periodo. (6<sup>a</sup> salvaguardia)
  
- Nella 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> salvaguardia sono stati tutelati anche i lavoratori collocati in mobilità lunga che, entro il 4/12/2011, abbiano stipulato accordi collettivi e cessato l'attività lavorativa.

#### LAVORATORI TITOLARI DI PRESTAZIONE DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ

- La categoria dei soggetti titolari della prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore è stata interessata dalla 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> salvaguardia, per un numero pari in totale a 19.310 soggetti, prevedendo la permanenza a carico dei fondi fino all'età di 62 anni.
  
- Sono inclusi sia i titolari che gli autorizzati alla prestazione alla data del 4/12/2011.

#### ESONERATI DAL SERVIZIO

- Tale categoria è stata interessata dalla 1<sup>a</sup> salvaguardia.
  
- Si tratta di lavoratori dipendenti delle amministrazioni tassativamente elencati nell'art. 72, comma 1, del d.l. n. 112/2008 (Stato, anche ad ordinamento autonomo, Agenzie fiscali, PCM, Enti pubblici non economici, Università, Enti di ricerca) che risultino in esonero dal servizio alla data del

4/12/2011 (poteva chiedere l'esonero dal servizio colui al quale mancavano 5 anni alla maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni).

- Pertanto, inizialmente, è stato escluso tutto il personale esonerato dipendente delle Regioni, degli enti locali o delle ASL.
- Tale impostazione è stata superata, dal legislatore (D.L. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2013 ) con un'interpretazione autentica della disposizione originaria, risolvendo definitivamente la questione ed estendendo la salvaguardia anche a tali lavoratori.
- Il numero iniziale di salvaguardati prevedeva un totale di 950 soggetti (esclusi i dipendenti degli enti locali che non risultano ancora quantificati).

#### **LAVORATORI IN CONGEDO PER ASSISTERE PARENTI DISABILI GRAVI**

- Tale categoria è stata interessata dalla 1<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> salvaguardia per un numero pari in totale a 4.450 soggetti.
- Sono tutelati:
  - i lavoratori che entro il 31/10/2011 erano in congedo straordinario per assistere i figli con disabilità grave, qualora avessero maturato i requisiti entro il 24 mesi dall'inizio del congedo (1<sup>a</sup> salvaguardia);
  - i lavoratori in congedo per assistere familiari nel corso del 2011 con maturazione del requisito contributivo entro 36 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (4<sup>a</sup> salvaguardia);
  - i lavoratori che entro il 31/10/2011 erano in congedo straordinario per assistere i figli con disabilità grave, qualora avessero maturato i requisiti entro il 48° mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011 (6<sup>a</sup> salvaguardia).

#### **LAVORATORI CESSATI PER ACCORDI INDIVIDUALI O COLLETTIVI DI INCENTIVO ALL'ESODO**

- Tale categoria è stata interessata dalla 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> salvaguardia per un numero pari, in totale, a 27.720 soggetti (***tale numero è comprensivo delle 8.800 unità della 6<sup>a</sup> salvaguardia destinate, peraltro, anche a lavoratori cessati per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.***
- Nella 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> salvaguardia è necessario che il lavoratore abbia risolto il rapporto di lavoro entro il 31/12/2011, mentre nella 3<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> salvaguardia entro il 30/06/2012, in applicazione di accordi stipulati entro il 31/12/2011, purché possano comunque vantare ulteriori requisiti legati:
  - sia alla **rioccupazione**
  - sia alla **maturazione dei requisiti per la decorrenza della pensione.**
- Per riguarda i **primi**, nella 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> salvaguardia, è richiesta la non rioccupazione successivamente alla risoluzione.
- Il requisito della non rioccupazione è stato eliminato nella 3<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> salvaguardia. Nella 3<sup>a</sup> salvaguardia si prevede la possibilità di rioccupazione entro un limite massimo reddituale pari ad € 7.500, nella 5<sup>a</sup> salvaguardia tale limite reddituale è stato eliminato.
- Per quanto riguarda i **secondi**, ossia la maturazione dei previgenti requisiti per la decorrenza della pensione, il legislatore ha stabilito che questi debbano sussistere a seconda dei casi entro:
  - 24 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (1<sup>a</sup> salvaguardia);
  - periodo compreso tra il 24° e 36° mese dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (2<sup>a</sup> salvaguardia);
  - 36 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (3<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> salvaguardia);
  - 48 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (6<sup>a</sup> salvaguardia).

#### LAVORATORI CESSATI IN RAGIONE DELLA RISOLUZIONE UNILATERALE

- Tale categoria è stata interessata dalla 4<sup>a</sup> e dalla 5<sup>a</sup> salvaguardia per un numero pari in totale a 20.500 soggetti (***tale numero è comprensivo delle 8.800 unità della 6<sup>a</sup> salvaguardia destinate, peraltro, anche a lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo.***
- Sono salvaguardati i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro in ragione della risoluzione unilaterale entro una determinata data, corrispondente:
  - al periodo compreso tra il 1/01/2009 e il 31/12/2011 nella 4<sup>a</sup> salvaguardia;

- al periodo compreso tra il 1/1/2007 e il 31/12/2011 nella 5ª salvaguardia
  - purché in entrambi i casi maturino i requisiti pensionistici previgenti per la decorrenza della pensione entro 36 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011
  - per la 6ª salvaguardia, i requisiti pensionistici previgenti per la decorrenza della pensione possono essere maturati entro 48 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011.
- Nella 4ª salvaguardia è stato previsto un ulteriore requisito legato alla rioccupazione, ossia la possibilità per il soggetto di svolgere attività lavorativa "precaria" successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, purché nel rispetto del limite massimo reddituale di € 7.500.
- Tale limite è stato eliminato nella 5ª e nella 6ª salvaguardia.

### PROSECUTORI VOLONTARI

- Tale categoria è stata interessata dalla 1ª, 2ª, 3ª, 5ª e 6ª salvaguardia per un numero pari in totale a 47.140 soggetti.
- Le diverse operazioni di salvaguardia hanno sancito che l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria debba essere **antecedente al 4/12/2011**.
- Il perfezionamento dei requisiti pensionistici deve avvenire:
- con decorrenza entro 24 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (1ª e 2ª salvaguardia);
  - con decorrenza entro 36 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (3ª e 5ª salvaguardia);
  - con decorrenza entro 48 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (6ª salvaguardia).
- Per quanto concerne la possibilità di svolgere successivamente all'autorizzazione un'attività lavorativa:
- nella 1ª e 2ª salvaguardia è stata esclusa la possibilità di rioccupazione;
  - nella 3ª salvaguardia, è stata prevista la possibilità per il soggetto di svolgere attività lavorativa "precaria" successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro purché entro il limite massimo reddituale di € 7.500;
  - nella 5ª e nella 6ª salvaguardia tale limite è stato eliminato.

**LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO  
CESSATI TRA IL PRIMO GENNAIO 2007 E IL 31 DICEMBRE 2011**

- Tale categoria di lavoratori è stata interessata dalla 6ª salvaguardia, per un contingente totale di 4.000 unità.
- Tali soggetti non devono essersi rioccupati a tempo indeterminato.
- Il perfezionamento dei requisiti pensionistici deve avvenire entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011.

**4.** Per quanto concerne **l'attuale stato di attuazione delle operazioni di salvaguardia** (certificazioni accolte, certificazioni inviate, pensioni liquidate, ecc.) si rinvia all'allegato **"Report salvaguardie – situazione al 13 luglio 2015"** pubblicato dall'INPS.

**5.** I dati relativi agli oneri sostenuti per l'attuazione delle salvaguardie sono contenuti invece nell'allegata tabella denominata **"Prospetto riepilogativo oneri salvaguardie"**, frutto anch'esso del monitoraggio effettuato dall'INPS e trasmessa dall'Istituto in data 21 luglio 2015.

Nel prospetto, oltre che lo stanziamento previsto legislativamente salvaguardia per salvaguardia e i connessi oneri finanziari sostenuti, sono indicati anche gli importi derivanti dalle future certificazioni, nonché la differenza, anno per anno, tra la copertura finanziaria prevista e il totale degli oneri, sostenuti e ancora da sostenere.

Va precisato che nel prospetto non è riportata la prima salvaguardia, in quanto, come riferisce l'Istituto, si registra un numero di certificazioni rilasciate e un onere sostenuto perfettamente allineati al contingente di beneficiari individuato (65.000 soggetti) e allo stanziamento previsto (5.070 mln di euro).

**6.** Il dimensionamento dei contingenti di beneficiari previsto nelle varie operazioni di salvaguardia è risultato, fino ad oggi, sostanzialmente adeguato, non essendosi evidenziati limiti numerici insufficienti rispetto alle domande dei richiedenti la salvaguardia.

L'unica eccezione è rappresentata dal contingente di 2500 lavoratori previsto, nella quarta procedura di salvaguardia, in favore di lavoratori in permesso o in congedo per gravi motivi ai sensi della legge 104/1992. A fronte della predetta numerosità della platea, erano state elaborate, dall'INPS, più di 4800 certificazioni. Proprio per ovviare a tale incapienza del contingente, nella sesta procedura di salvaguardia è stato previsto un ulteriore contingente di 1800 soggetti beneficiari con tali caratteristiche.

In senso opposto, nel corso delle procedure di attuazione delle operazioni di salvaguardia sono state rilevate due fattispecie in cui il plafond di beneficiari ipotizzato era stato sovrastimato.

In particolare:

- 1) nella seconda salvaguardia (DM 8 ottobre 2012), il beneficio in favore di 40mila lavoratori in mobilità (ancorché non cessati al 4/12/11) in base ad accordi governativi stipulati entro il 31/12/2011 e con maturazione dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, è risultato non rispondente ai piani di eliminazione degli esuberi aziendali registrati da parte delle imprese ed il contingente è stato pertanto ridotto a 20mila unità;
- 2) nella quarta salvaguardia, il contingente di 6.000 unità in favore dei lavoratori cessati per risoluzione unilaterale del rapporto tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 si è rivelato superiore alle necessità ed è pertanto stato ridotto a 2.500.

**7.** In ogni caso, in considerazione della particolare complessità delle fasi propedeutiche al varo delle operazioni di salvaguardia (chiara definizione delle categorie cui offrire tutela, delimitazione quantitativa delle stesse, calcolo degli oneri nell'arco decennale, ecc.), in questi ultimi anni sono state introdotte, nel quadro legislativo, delle norme che possono consentire di gestire, con un certo grado di flessibilità, da un lato, le risorse finanziarie già preordinate, dall'altro, i possibili "travasi numerici" da un contingente e l'altro di beneficiari.

In primo luogo, quindi, con l'art. 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è stato istituito un Fondo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori "salvaguardati", in relazione al quale, qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in tema di salvaguardia vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente, tali economie sono destinate, con modalità di utilizzo stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e il Ministro dell'economia e delle finanze, ad alimentare il Fondo stesso.

Inoltre, con l'articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), si è pure disposto, nella sostanza, che, ferme restando le risorse finanziarie in totale disponibili e il numero complessivo dei lavoratori da tutelare derivante dai vari interventi di salvaguardia, è possibile utilizzare, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze DM, le risorse del Fondo anche per far fronte ai costi provenienti dall'ampliamento numerico di un determinato contingente di salvaguardati che si è rivelato inferiore alle esigenze.

Peraltro, questa possibilità, contenuta nel predetto comma 193, di trasferire le risorse, e le relative consistenze numeriche, da un'operazione di salvaguardia ad un'altra, appare realizzabile solo "a consuntivo", e cioè al termine delle attività di definitiva individuazione dei contingenti di beneficiari.

## PROSPETTO RIEPILOGATIVO ONERI SALVAGUARDIE

Salvaguardia	Beneficiari	Oneri per anno (in milioni di euro)										Totale	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
L 135/2012	Finanziati	12	190	590	852	800	345	15	-	86	47	42	2.792
	Certificati	-	88	166	207	208	180	154	31	16	3	511	
	Future certificazioni	-	-	38	117	163	94	49	117	-	63	-	1.091
	Differenza	-	102	386	528	429	71	188	-	-	-	-	-
L 228/2012	Finanziati	64	183	197	158	77	53	51	18	-	-	-	801
	Certificati	19	62	75	63	42	28	18	7	-	-	-	314
	Future certificazioni	-	-	6	2	1	1	1	-	-	-	-	11
	Differenza	45	121	116	93	34	24	32	11	-	-	-	476
DL 102/2013	Finanziati	3	100	100	72	49	26	6	-	-	-	-	353
	Certificati *	3	23	17	12	8	6	3	-	-	-	-	72
	Future certificazioni	-	-	4	1	1	1	-	-	-	-	-	7
	Differenza	3	77	79	59	40	19	3	-	-	-	-	274
L 147/2013	Finanziati	203	250	197	197	110	83	81	26	-	-	-	950
	Certificati	41	45	31	31	23	17	11	2	-	-	-	170
	Future certificazioni	-	-	12	5	3	2	2	1	-	-	-	25
	Differenza	-	162	193	161	84	64	68	23	-	-	-	755
L 147/2014	Finanziati	43	218	378	355	303	203	128	49	4	4	1.681	
	Certificati	9	113	165	120	85	66	34	11	1	1	604	
	Future certificazioni	-	49	72	67	57	38	24	9	1	1	317	
	Differenza	-	34	56	141	168	161	99	70	29	2	760	
Totale	Finanziati	64	719	1.355	1.657	1.391	810	356	172	49	4	6.577	
	Certificati	34	223	416	478	401	316	252	129	58	43	2.350	
	Future certificazioni	-	-	109	197	235	155	90	56	25	4	871	
	Differenza	30	496	830	982	755	339	14	13	34	43	3.356	

\* Il dato si riferisce solo alle certificazioni inviate agli interessati. Le domande ex art. 11-bis, D.L. n. 102/2013, convertito dalla L. 124/2013, che sono state accolte, ma non sono rientrate nel contingente dei salvaguardati previsto dalla legge, sono state trasferite nella sesta salvaguardia

PAGINA BIANCA

# **REPORT SALVAGUARDIE**

**SITUAZIONE AL 13 LUGLIO 2015**

**TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA  
CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL 13 LUGLIO 2015**

OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA	NUMERO-LIMITE DI SALVAGUARDATI PREVISTO DALLA LEGGE	CERTIFICAZIONI * ACCOLTE	DOMANDE NON ACCOLTE	DOMANDE GIACENTI	PENSIONI LIQUIDATE
1^ SALVAGUARDIA	65.000	64.374	11.759	241	49.137
2^ SALVAGUARDIA	35.000**	17.566	9.151	1.064	10.684
3^ SALVAGUARDIA	16.130	7.344	6.898	216	6.487
4^ SALVAGUARDIA***	5.000***	3.504****	4.573	208	3.149
5^ SALVAGUARDIA	17.000	3.465	5.557	416	3.381
6^ SALVAGUARDIA	32.100	18.064	12.107	5.104	5.492
<b>TOTALE</b>	<b>170.230</b>	<b>114.317</b>	<b>50.045</b>	<b>7.249</b>	<b>78.334</b>

\*Le certificazioni riguardano soggetti con decorrenza della pensione dal 2013 in poi.

\*\*Contingente rideterminato dall'art. 1 della legge n. 147 del 2014.

\*\*\*Il contingente comprende i n. 2.500 lavoratori di cui all' articolo 11-bis, legge n. 124/2013 (permessi e congedi per gravi motivi), che ha in tali termini esteso il numero-limite dei beneficiari della prima salvaguardia.

\*\*\*\*Il dato si riferisce solo alle certificazioni inviate agli interessati. Le domande ex art. 11-bis, D.L. n. 102/2013, convertito dalla L. 124/2013, che sono state accolte, ma non sono rientrate nel contingente dei salvaguardati previsto dalla legge, sono state trasferite nella sesta salvaguardia

SITUAZIONE AL 13 LUGLIO 2015

1^ SALVAGUARDIA. ARTICOLO 24, COMIMI 14 E 15, DELLA LEGGE N. 214 DEL 2011 E D.I. 1 GIUGNO 2012

ARTICOLO 24, COMIMI 14 E 15, DELLA LEGGE N. 214 DEL 2011 E D.I. 1 GIUGNO 2012

TIPOLOGIA DI SALVAGUARDATI	NUMERO-LIMITE DI SALVAGUARDATI PREVISTO DALLA LEGGE	CERTIFICAZIONI INVIATE AGLI INTERESSATI
- Lavoratori in mobilità ordinaria	25.590	28.705*
- Lavoratori in mobilità lunga	3.460	3.218
- Titolari di prestazione straordinaria	17.710	17.659
- Procuratori volontari	10.250	9.119
- Lavoratori pubblici esonerati dal servizio	950	1.256*
- Lavoratori in congedo per assistenza figli disabili	150	98
- Lavoratori cessati accordi ind.li e coll.vi	6.890	4.319
<b>TOTALE</b>	<b>65.000</b>	<b>64.374</b>
<b>TOTALE PENSIONI LIQUIDATE</b>		<b>49.137</b>

\* Il superamento del contingente previsto nel decreto per questa categoria è stato possibile per la disponibilità di posti nelle altre categorie e comunque nel rispetto del limite dei 65mila beneficiari.

SITUAZIONE AL 13 LUGLIO 2015

2 ^SALVAGUARDIA. ARTICOLO 22, COMMA 1, DEL D.L. N. 95/2012, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 135/2012 E D.I. 8 OTTOBRE 2012

<b>ARTICOLO 22, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 135/2012 E DECRETO INTERMINISTERIALE 8 OTTOBRE 2012</b>		
<b>TIPOLOGIA DI SALVAGUARDATI</b>	<b>NUMERO-LIMITE DI SALVAGUARDATI PREVISTO DALLA LEGGE</b>	<b>CERTIFICAZIONI INVIATE AGLI INTERESSATI</b>
- Lavoratori in mobilità	20.000*	7.477
- Fondi solidarietà	1.600	1.336
- Prosecutori volontari	7.400	6.072
- Lavoratori cessati	6.000	2.681
<b>TOTALE</b>	<b>35.000</b>	<b>17.566</b>
<b>TOTALE PENSIONI LIQUIDATE</b>		<b>10.684</b>
* Contingente rideterminato dall'art. 1, legge n. 147/2014.		

SITUAZIONE AL 13 LUGLIO 2015

3^ SALVAGUARDIA. ARTICOLO 1, COMMA 231 E SS., DELLA LEGGE N. 228 del 2012 E D.I. 22 APRILE 2013

**ARTICOLO 1, COMMA 231 E SS., DELLA LEGGE N. 228/2012 E DECRETO INTERMINISTERIALE 22 APRILE 2013**

TIPOLOGIA DI SALVAGUARDATI	NUMERO-LIMITE DI SALVAGUARDATI PREVISTO DALLA LEGGE	CERTIFICAZIONI INVIATE AGLI INTERESSATI
- Lavoratori in mobilità ordinaria	2.560	2.156
- Procuratori volontari	1.590+6.000*	3.681
- Cessati per accordi	5.130	1.412
- Versamenti volontari in mobilità	850	95
<b>TOTALE</b>	<b>16.130</b>	<b>7.344</b>
<b>TOTALE PENSIONI LIQUIDATE</b>		<b>6.487</b>

\*L'art. 1, comma 191, legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha incrementato di 6.000 unità il contingente numerico dei procuratori volontari da salvaguardare previsto dal decreto interministeriale del 22 aprile 2012.

SITUAZIONE AL 13 LUGLIO 2015

4ª SALVAGUARDIA. ART. 11 e 11-bis, D.L. n. 102/2013 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 124/2013.

<b>ARTICOLI 11 E 11-BIS DEL D. L. N. 102 del 2013 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 124 DEL 2013</b>				
<b>TIPOLOGIA DI SALVAGUARDATI</b>	<b>NUMERO-LIMITE DI SALVAGUARDATI PREVISTO DALLA LEGGE</b>	<b>CERTIFICAZIONI ACCOLTE</b>	<b>CERTIFICAZIONI INVIATE AGLI INTERESSATI</b>	
- Cessati per risoluzione unilaterale del rapporto tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011	2.500*	973	973	973
- Lavoratori in permesso o in congedo per gravi motivi	2.500	2.531**	2.531	2.531
<b>TOTALE</b>	<b>5.000</b>	<b>3.504**</b>	<b>3.504</b>	<b>3.504</b>
<b>TOTALE PENSIONI LIQUIDATE</b>				<b>3.149</b>
* Contingente rideterminato dall'art. 1 della legge n. 147 del 2014.				
**Il dato si riferisce solo alle certificazioni inviate agli interessati. Le domande ex art. 11-bis, D.L. n. 102/2013, convertito dalla L. 124/2013, che sono state accolte, ma non sono rientrate nel contingente dei salvaguardati previsto dalla legge, sono state trasferite nella sesta salvaguardia				

SITUAZIONE AL 13 LUGLIO 2015

5ª SALVAGUARDIA. ART. 1, COMMA 194 E SS. DELLA LEGGE N. 147 DEL 2013.

**ARTICOLO 1, COMMA 194 E SS. DELLA LEGGE N. 147 DEL 2013**

<b>TIPOLOGIA DI SALVAGUARDATI</b>	<b>NUMERO-LIMITE DI SALVAGUARDATI PREVISTO DALLA LEGGE</b>	<b>CERTIFICAZIONI INVIATE AGLI INTERESSATI</b>
- <b>Prosecutori volontari con contributo al 06.12.2011</b>	<b>900</b>	<b>946</b>
- <b>Cessati per accordi entro il 30.06.2012</b>	<b>400</b>	<b>682</b>
- <b>Cessati per accordi dopo il 30.06.2012 ed entro il 31.12.2012</b>	<b>500</b>	<b>341</b>
- <b>Cessati per risoluzione unilaterale del rapporto tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011</b>	<b>5.200</b>	<b>563</b>
- <b>Lavoratori in mobilità e autorizzati ai versamenti volontari</b>	<b>1.000</b>	<b>37</b>
- <b>Prosecutori volontari anche senza contributo al 06.12.2011</b>	<b>9.000</b>	<b>896</b>
<b>TOTALE</b>	<b>17.000</b>	<b>3.465</b>
<b>TOTALE PENSIONI LIQUIDATE</b>		<b>3.385</b>

SITUAZIONE AL 13 LUGLIO 2015

6ª SALVAGUARDIA. ART. 2 DELLA LEGGE N. 147 DEL 2014

ARTICOLO 1, COMMA 194 E SS. DELLA LEGGE N. 147 DEL 2013						
TIPOLOGIA DI SALVAGUARDATI	NUMERO-LIMITE DI SALVAGUARDATI PREVISTO DALLA LEGGE	DOMANDE GIACENTI	CERTIFICAZIONI ACCOLTE	CERTIFICAZIONI INVIATE AGLI INTERESSATI		
- Lavoratori in mobilità ordinaria	5.500	1.275	2.053	1.953		
- Procuratori volontari con contributo al 06.12.2011						
- Procuratori volontari anche senza contributo al 06.12.2011	12.000	1.067	5.407	5.225		
- Cessati per accordi entro il 30.06.2012						
- Cessati per accordi dopo il 30.06.2012 ed entro il 31.12.2012						
- Cessati per risoluzione unilaterale del rapporto tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011	8.800	780	3.404	3.110		
- Lavoratori in permesso o in congedo per gravi motivi	1.800	1.168	5.104	1.740		
- Lavoratori a tempo determinato cessati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011	4.000	814	2.096	892		
<b>TOTALE</b>	<b>32.100</b>	<b>5.104</b>	<b>18.064</b>	<b>12.920</b>		
<b>TOTALE PENSIONI LIQUIDATE</b>				<b>5.492</b>		

SITUAZIONE AL 13 LUGLIO 2015

PAGINA BIANCA

